

DETERMINA N. 121

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DI N. 2 ECOTOMOGRAFI FAST; N.1 ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI DI FASCIA ALTA E DI N. 1 PIATTAFORMA DI TELE ECOGRAFIA, SUDDIVISO IN 3 LOTTI:

- o LOTTO 1 – N. 2 ECOTOMOGRAFI FAST -CIG BC009F1950
 - o LOTTO 2 – N.1 ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI DI FASCIA ALTA – CIG BC009F2A23
 - o LOTTO 3 - N. 1 PIATTAFORMA DI TELE ECOGRAFIA – CIG BC009F3AF6
- CUP G44E25001960006.

ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELL'OPERATORE ITEM OXIGEN S.R.L EX ART. 21 NOVIES DEL LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241 E RIAMMISSIONE ALLA PROCEDURA

L'anno duemilaventisei il giorno 30 (trenta) del mese di luglio in Acquaviva delle Fonti (BA) presso la direzione Operations dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale "F. Miulli"

IL RUP

nella persona di Carlo Savino Marinacci

VISTO

- La Legge 241/90 e, segnatamente l'art. 21 novies;
- il D. Lgs n. 36/2023 e, segnatamente gli artt. 1, 3, 5 e 10;
- il disciplinare telematico e timing di gara e, segnatamente l'art. 9;
- la comunicazione di soccorso istruttorio del 16/07/2026;
- la comunicazione di integrazione del soccorso istruttorio del 17/07/2026;
- la determina n. 106 del 23/07/2026;

CONSIDERATO CHE

- con determina n. 106 del 23/07/2023, il RUP procedeva all'esclusione dell'operatore economico ITEM OXIGEN SRL, con sede legale in via Le Fogge 11, 70022 Altamura (BA), P.IVA 06068560728, conformemente a quanto indicato all' articolo 101, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e all'art. 15 della Lettera di invito, per il mancato adempimento al soccorso istruttorio avviato in data 16/07/2026 e 17/07/2026, in quanto risultava non avesse allegato le integrazioni richieste, nell'apposita sezione della Piattaforma, dedicata al soccorso istruttorio;

- ai sensi dell'art. 90 comma 3 lett. d del D.Lgs. n. 36/2023, veniva dato apposito avviso del suddetto provvedimento di esclusione all'operatore suindicato;

RILEVATO CHE

- l'operatore economico inseriva, nella sezione "comunicazioni" della Piattaforma Net4market, l'avviso di seguito indicato: "Buongiorno, alla presente si allega la ricevuta della comunicazione di avvenuta risposta al soccorso istruttorio ricevuta in data 20/07 alle ore 16:47. Cordiali saluti" e allegava la prova dell'avvenuto caricamento a sistema da cui risultava la seguente risposta automatica: "Spett.le Item Oxigen srl, relativamente alla procedura avente come oggetto PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO DI N. 2 ECOTOMOGRAFI FAST; N.1 ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI DI FASCIA ALTA E DI N. 1 PIATTAFORMA DI TELE ECOGRAFIA, SUDDIVISO IN 3 LOTTI e protocollo 64 del 27/05/2026, si conferma che in data 20/07/2026 e ora 16:46:18 è stato caricato a sistema il seguente file di documentazione di soccorso istruttorio *oscurata* di dimensione 69102 byte, salvato a sistema con il seguente nome: 20260720164618647_DGUE.zip.p7m. Cordiali saluti";
- tuttavia il RUP, non riuscendo a visualizzare la documentazione caricata, nel rispetto del principio del *favor participationis*, richiedeva l'esperimento di ulteriori controlli ai gestori della piattaforma Net4market;
- a seguito dell'analisi condotta dai tecnici della Piattaforma, il file denominato "20260720164618647_DGUE.zip.p7m" risultava correttamente caricato nello spazio dedicato alla documentazione *oscurata*;
- in virtù dei principi di accesso al mercato, del risultato e di buona fede, il RUP autorizzava un intervento tecnico al fine di reperire la documentazione integrativa;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 21 novies della Legge 241/1990, è necessario annullare d'ufficio la determina n. 106 del 23/07/2026;
- ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 36/2023 il RUP ritiene quindi che, giusta il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento, l'errore commesso sia sanabile;
- la PAD Net4market garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura negoziata in oggetto, nonché il rispetto dei principi di trasparenza;
- la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale da parte degli operatori economici;
- pertanto, è opportuno provvedere alla riammissione dell'operatore ITEM OXIGEN S.R.L., con sede legale in via Le Fogge 11, 70022 Altamura (BA), P.IVA 06068560728 alla procedura negoziata in oggetto e verificare le integrazioni prodotte, ritenendo un mero errore formale

e non sostanziale il caricamento del DGUE in una sezione differente da quella deputata al soccorso istruttorio;

DETERMINA

- Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di annullare, ai sensi dell'art. 21 novies della Legge 241/1990, il provvedimento di esclusione (cfr. determina n. 106 del 23/07/2026) e, per gli effetti, di riammettere l'operatore ITEM OXIGEN S.R.L., con sede legale in via Le Fogge 11, 70022 Altamura (BA), P.IVA 06068560728 alla procedura negoziata in oggetto.

Acquaviva delle Fonti, 30/07/2026

IL RUP
Dott. Carlo Savino Marinacci

